



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2008  
(OR. fr)**

**6224/08**

**AGRILEG 23**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

---

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004  
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità  
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti  
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004<sup>1</sup> stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- (2) Stante l'adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l'elenco dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.  
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

### "Allegato I

Territori di cui all'articolo 2, paragrafo 15

1. Il territorio del Regno del Belgio
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica italiana
12. Il territorio della Repubblica di Cipro
13. Il territorio della Repubblica di Lettonia

14. Il territorio della Repubblica di Lituania
  15. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
  16. Il territorio della Repubblica di Ungheria
  17. Il territorio della Repubblica di Malta
  18. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
  19. Il territorio della Repubblica d'Austria
  20. Il territorio della Repubblica di Polonia
  21. Il territorio della Repubblica portoghese
  22. Il territorio della Romania
  23. Il territorio della Repubblica di Slovenia
  24. Il territorio della Repubblica slovacca
  25. Il territorio della Repubblica di Finlandia
  26. Il territorio del Regno di Svezia
  27. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
-